



Comune di
NOGAROLE ROCCA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 52

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA.**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** convocato a seguito di regolari inviti, il CONSIGLIO COMUNALE, composto dai signori:

Tovo Paolo	P	Panozzo Andrea	P
Trentini Luca	P	Cazzola Roberto	A
Cordioli Corrado	P	Facincani Roberto	P
Stefanini Flavio	P	Cristofoli Emanuela	P
Carreri Michela	P	Giacomelli Francesco	P
Aprili Anna Chiara	P	Casarotti Dino	A
Mazzucato Marco	A		

Presenti: Assenti:

Assessore Esterno: **Sandrini Sara** **A**
Brisighella Marco **P**
Martini Elisa **A**

si è riunito nella solita sala adunanze.

Partecipa all'adunanza il Segretario **Di Marco Massimo**.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Responsabile dell'Area Tecnico Demografica illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Richiamate le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 42;

Richiamate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18;

Visto l'allegato parere favorevole reso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal responsabile dell'area Tecnica e Demografica in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento il quale non comporta spese a carico del bilancio del Comune;

Preso atto che la votazione, espressa per alzata di mano, ha dato il seguente esito proclamato dal Presidente: voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

E inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, al fine di poter procedere agli ulteriori adempimenti previsti per legge, con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.

AREA TECNICA E DEMOGRAFICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

IL SINDACO

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30 novembre 2009, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che il citato regolamento necessita di aggiornamenti con le più recenti normative e direttive al riguardo;

Ritenuto opportuno procedere ad una completa revisione del regolamento per un maggiore coordinamento e facilità di lettura delle norme;

Visto il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, appositamente predisposto, composto da n. 78 articoli, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROPONE

- 1) Di considerare le premesse parte integrante della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) Di approvare il Regolamento di Polizia Mortuaria composto da n. 78 articoli, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Di specificare che il presente regolamento entrerà in vigore all'esecutività della presente deliberazione di approvazione e comporterà l'abrogazione dei regolamenti precedentemente adottati;
- 4) Di comunicare il presente provvedimento al responsabile dell'area Affari Generali e Finanziari ed al responsabile dell'area Tecnica e Demografica per gli adempimenti conseguenti.

IL SINDACO
Paolo Tovo





Comune di
NOGAROLE ROCCA

Via Roma, 38
37060 Nogarole Rocca (Verona)
Tel. 045.7925384 fax. 045.7925021
C.F. e P.I. 00645290230
www.comune.nogarolerocca.vr.it
Area Tecnica e Demografica: Servizi Cimiteriali
Tel. 045/7925477
email: areatecnica@comune.nogarolerocca.vr.it
pec: urp.nogarolerocca@legalmail.it

ALLEGATO ALLA Del. di C.C. n° 52 Del 19/12/2017

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO -

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, della Legge 30 marzo 2001, n. 130, della circolare della Regione Veneto – Assessorato alle Politiche Sanitarie prot. 780053/51.00.23.00 del 16 novembre 2005 e della L.R. 25 settembre 2009, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a tutelare dal punto di vista igienico-sanitario i cimiteri e le operazioni di polizia mortuaria ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. Per quanto non riportato nel presente Regolamento, valgono le norme di leggi vigenti al momento della loro applicazione, che prevalgono anche nel caso di eventuali difformità con articoli del presente regolamento.

ART. 2 - COMPETENZE -

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso la forma di gestione individuata nel 2° comma dell'art. 113 bis del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e successive modifiche (gestione in economia) permanendo in capo ai competenti servizi dell'ASL gli aspetti di carattere igienico-sanitario; l'Amministrazione può, altresì, appaltare i servizi cimiteriali, interamente, o parte di essi, a ditte esterne, dotate delle necessarie autorizzazioni, risultate aggiudicatarie della gara d'appalto.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ -

1. Il Comune vigila affinché all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo XI del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi fatti penali.

ART. 4 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO -

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, esplicitamente classificati tali dalla legge ed indicati sinteticamente dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

a) il servizio di custodia dei cadaveri in apposito locale del Cimitero compresa la custodia in unità refrigerante presso la cella mortuaria del capoluogo per residenti e deceduti sul territorio comunale;

b) l'inumazione in campo comune, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;

c) la cremazione, nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Gli oneri e le spese derivanti sono sostenuti dal Comune di ultima residenza del defunto (art. 5 L. 30.03.2001 n. 130);

d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

e) la dispersione delle ceneri nell'apposita area del cimitero di Nogarole Rocca-Capoluogo e del cimitero di Bagnolo;

f) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, secondo quanto prescritto al successivo art. 17/1;

g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

h) il servizio di esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite, anno per anno, con provvedimento di Giunta Comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 42, lettera f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO -

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio dei servizi di polizia mortuaria, e nel cimitero:

- l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- copia del presente regolamento;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza ai sensi dell'art. 35 del presente regolamento;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di revoca della concessione;
- l'elenco dei defunti inumati in campi soggetti ad esumazione ordinaria ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento;
- ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

ART. 6 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito della salma presso l'obitorio del Cimitero, in locali idonei.

2. L'ammissione negli obitori è autorizzata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio ovvero dalla Pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, osservando le disposizioni impartite dal Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90.

4. La custodia delle salme di persone cui sono state somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia vietata la contaminazione ambientale, che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente sanitario dell'Ulss di cui al D.P.R. 285/90.

5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale preposto a tale funzione.

6. A richiesta dei famigliari è ammessa la custodia della salma in unità refrigerante presso la cella mortuaria del capoluogo, autorizzata dal Responsabile del Servizio, a titolo gratuito per residenti e deceduti sul territorio comunale e a titolo oneroso secondo le disposizioni della Giunta Comunale, per i non residenti.

CAPO III

FERETRI

ART. 7 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO -

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma prima di essere collocata nel feretro deve essere rivestita o, almeno, avvolta in un lenzuolo.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente sanitario dell'Ulss di cui al D.P.R. 285/90 detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale, che possa determinare situazione di pericolo per la salute della popolazione.

ART. 8 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI -

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il personale a ciò delegato dall'Unità Sanitaria Locale, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 9 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

1.1 per inumazione:

- a) il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- b) le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- c) la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- d) i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35 potranno essere inumati anche se non corrispondono alle indicazioni sopra riportate.

1.2 per tumulazione:

La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

1.3 per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui al punto 1.2 precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

1.4 per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 Km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, se non destinato alla tumulazione;

1.5 cremazione:

- a) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.1 precedente, per trasporti interni al Comune di decesso;
- b) la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui al punto 1.4 precedente, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- c) la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 1.2 precedente, in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui al punto 1.2 precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura ai fini di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 N. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10 - FORNITURA GRATUITA DI FERETRI -

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 punti 1.1 e 1.5 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 11 - PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO -

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12 - MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà dare comunicazione al comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. L'Unità Sanitaria Locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 13 - TRASPORTI FUNEBRI -

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

ART. 14 - ORARI DEI TRASPORTI -

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Con lo stesso provvedimento disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria potrà, comunque, concedere deroga all'orario per motivi di particolare gravità,

ART. 15 NORME GENERALI PER I TRASPORTI -

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto individuato secondo le indicazioni del punto 5.4 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento necessari in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 16 - RITI RELIGIOSI -

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare nel luogo del culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa e comunque per un tempo non superiore a tre ore.

ART. 17 - TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE -

1. Il trasporto di cadavere effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo o altro luogo del Comune, il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. In particolari circostanze, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, sentito il Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90, o suo delegato, può anche autorizzare il trasporto dal luogo del decesso all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quanto previsto al primo comma del presente articolo.

5. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio od assimilati ed il trasporto al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 18 - MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90 prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per disinfezioni.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato nei locali di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90 dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 19 - TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Al decreto è allegato il Nulla-Osta del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale di cui al D.P.R. 285/90 o persona dallo stesso delegata, relativo alla verifica di cui all'art. 8;

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da mezzi autorizzati.

7. La prosecuzione del servizio all'interno del Comune, dopo la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero, può avvenire anche con il trasporto a spalla della salma.

8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1° e 2° del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e all'art. 18 del presente regolamento.

9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e/o il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 20 - TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o Stati non aderenti a tale Convenzione;

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli articoli. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato. Al Prefetto si sostituisce il Sindaco come da Delibera di Giunta Regionale n. 1534 del 14/06/2002.

ART. 21 - TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori del Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato Estero si sostituisce l'Autorità di cui agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Al Prefetto si sostituisce il Sindaco come da Delibera di Giunta Regionale n. 1534 del 14/06/2002.

4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili;

5. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante su etichetta, nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte se conosciuta o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi caratteristiche al successivo art. 41.

ART. 22 - RIMESSE DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO.

1. Le rimesse comunali delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfezione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.

3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio individuato dalla ditta che effettua il trasporto e comunicato al Responsabile del servizio di Polizia mortuaria.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

ART. 23 - DENOMINAZIONE DEI CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei cimiteri comunali del Capoluogo e della frazione Bagnolo.

ART. 24 - DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA -

1. Di norma è vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero. Ove ricorrano giustificati motivi, l'ufficiale di stato civile, può autorizzare il seppellimento di cadaveri in cappelle o chiesette private al di fuori del cimitero.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune, di prassi, provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero od a ditta esterna, idonea, ed all'uopo incaricata.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

6. Al Dirigente Sanitario dell'ASL di cui al D.P.R. n. 285/90 o al personale dallo stesso delegato spettano la vigilanza igienico-sanitaria sul cimitero e la formulazione di proposte al Sindaco in tale materia.

ART. 25 - AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel Cimitero sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza
- b) le salme di persone che siano nate nel comune, o che ne abbiano avuto la residenza;
- c) le salme di persone, ovunque decedute, che abbiano coniugi, figli e genitori sepolti o residenti nel Comune;

2. Indipendentemente dalla nascita, residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Il Sindaco, per provati e giustificati motivi, può disporre il seppellimento di salme nei cimiteri comunali, anche in deroga ai punti precedenti.

ART. 26 – REPARTI SPECIALI

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culti diversi da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti o per la maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

CAPO II°

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di anni 10 di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990 N. 285;

2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private familiari.

3. L'Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc...) in conformità' a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dal successivo art. 31.

4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco o il Responsabile dell'Area Tecnica con propria ordinanza.

ART. 28 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Entro CINQUE anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità' del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'unità sanitaria locale. Si applica l'art. 50 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Nell'elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità' nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità' di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più' razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi-zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (posti distinti, tombe di famiglia di costruzione privata);
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- e) cellette ossario;
- f) nicchie cinerarie;
- g) ossario comune;
- h) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture.

Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III°

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 29 - INUMAZIONE -

1. Le sepolture comuni per inumazione sono della durata di anni 10 (dieci) dal giorno del seppellimento e vengono assegnate nelle aree appositamente individuate dal Comune.

ART. 30 - CIPPO -

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo terzo comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costruito di materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. I privati, in sostituzione del cippo di cui al primo comma, possono installare un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90 dal piano di campagna, previa comunicazione al responsabile di Polizia Mortuaria.
4. L'installazione delle lapidi e del copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 31 - TUMULAZIONE -

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali;
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
3. I loculi possono contenere un solo feretro e su richiesta di un congiunto vivente, due cassetine a norma di legge, contenenti i resti ossei o ceneri di un parente prossimo del sepolto.
4. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

ART. 32 – TUMULAZIONE PROVVISORIA -

1. I feretri per la tumulazione provvisoria sono depositi in appositi spazi, individuati con atto del Responsabile di Polizia Mortuaria.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. E' fatto divieto la tumulazione provvisoria di salme in loculi già riservati. In caso di inosservanza il concessionario del loculo perderà ogni diritto sullo stesso senza alcun rimborso.
4. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati per la durata massima di un anno, previo versamento di un corrispettivo. Solamente in caso di motivata e comprovata necessità, il Responsabile del Servizio potrà prorogare di un altro anno la tumulazione provvisoria, previo versamento di un'ulteriore quota.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune, e le spese vengono poste a carico della famiglia del defunto.
Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a tumulazione provvisoria, ma solo in tombe o loculi definitivi previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentito, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 33 - ESUMAZIONI ORDINARIE -

1. Nel Cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e cioè di 10 anni.
Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con esclusione dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate con atto del Responsabile di Polizia mortuaria;
4. E' compito dell'incaricato del servizio di polizia mortuaria stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ART. 34 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' obbligo dei familiari dei defunti, richiedere l'esumazione a scadenza della concessione.
2. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
3. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
4. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere, almeno 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse, all'albo pretorio del Comune e presso il relativo cimitero. Trascorso tale termine la pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli effetti e consente al Comune di provvedere d'ufficio all'esumazione delle salme.

ART. 35 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA -

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari, previa autorizzazione del Sindaco o del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/1990 (esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi due anni dalla morte e che il Dirigente Sanitario dell'ULSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente Sanitario dell'ULSS o di personale da lui delegato, se necessario.

ART. 36 - ESTUMULAZIONI -

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
2. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
4. Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza, il quale sarà esposto all'albo pretorio del Comune e presso il relativo Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti, e per un minimo di 60 giorni consecutivi.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, anche dipendenti di ditte esterne incaricate dal Comune, secondo la programmazione del servizio cimiteriale e, se necessario, alla presenza del Dirigente Sanitario dell'ULSS di cui al D.P.R. 285/90 o da personale dallo stesso delegato.
6. I resti mortali individuati, secondo quanto previsto dal successivo art. 38, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni, ridotto a due nel caso si faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti, secondo quanto stabilito dalla circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998, n. 10.
8. A richiesta degli interessati, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare, avendo il Comune disponibilità di loculi, la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, e pagamento della tariffa di concessione in vigore. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono disposte dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 37 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le estumulazioni ordinarie eseguite dal Comune per motivi di riorganizzazione degli spazi cimiteriali, non comportano nessuna spesa a carico del privato.
2. Le esumazioni e le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie richieste dai familiari, sono soggette al pagamento della somma indicata in tariffa, salvo quando ricorra una delle condizioni seguenti:
 - salma di persona indigente;
 - salma appartenente a famiglia bisognosa;
 - salma per la quale vi sia disinteresse da parte della famiglia.L'erogazione dei servizi nelle ipotesi di salma appartenente a famiglia bisognosa o di salma di persona indigente, avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle condizioni indicate. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui sopra, il Comune si attiverà per il recupero delle tariffe previste per i servizi nei confronti degli obbligati. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi di personale, relativa alle operazioni svolte.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

ART. 38 - RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto un collocamento diverso.
2. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
3. Il Comune può disporre la cremazione:
 - a) delle ossa raccolte nell'ossario comune;
 - b) dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria, secondo le modalità previste al successivo art. 41;

ART. 39 - OGGETTI DA RECUPERARE E DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti nel corso di esumazioni o estumulazione dovranno essere consegnati agli aventi diritto e della consegna viene redatto processo verbale.
2. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impegnarli in opere di miglioramento generale del cimitero, salvo diversa richiesta degli interessati.
4. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocare sulla sepoltura di qualche parente che sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
6. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI

ART. 40 - CREMAZIONI

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti funzionanti più vicini o più idonei.

ART. 41 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E TENUTA REGISTRO PER LE CREMAZIONI

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, come previsto dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.

L'autorizzazione alla cremazione per le operazioni previste all'art. 40, comma 3, punto b, è rilasciata, previa espressa volontà dei familiari del defunto (coniuge e parenti indicati negli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile).

L'autorizzazione di cui al precedente comma 2 è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui sono esumate o estumulate i resti mortali.

Al presente articolo si applicano le disposizioni previste all'art. 4.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile detiene il "Registro per le cremazioni", istituito in adempimento alla L.R. 24/2009, in cui annota le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

ART. 42 - URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, nicchia, mensola, salvo si disponga per la sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nell'apposita area del cimitero di Nogarole Rocca-Capoluogo e del cimitero di Bagnolo;

ART. 43 – DISPERSIONE CENERI

1. Nel territorio del Comune, la dispersione delle ceneri può avvenire, previa autorizzazione comunale, secondo le modalità previste dall'art. 3 della L. 130/2001.
2. Possono usufruire del servizio di dispersione delle ceneri le salme degli aventi titolo ai sensi dell'art. 25 del presente Regolamento.
3. La dispersione delle ceneri può avvenire solo nell'apposita area all'interno dei cimiteri di Nogarole Rocca-Capoluogo e Bagnolo.

CAPO VI

GESTIONE DEI CIMITERI

ART. 44 - ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo segnale acustico, 10 minuti prima della scadenza, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 45 - DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza e a quelle vestite in modo indecoroso secondo il buon senso comune;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti;
 - e) ai venditori (con l'offerta di servizi e di oggetti) o distributori di indirizzi, volantini pubblicitari, ecc ...

ART. 46 - DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, e scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni su tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - n) qualsiasi attività commerciale;
 - o) assumere un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciare discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti;
2. Chiunque non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente, sarà dal personale addetto alla vigilanza, o dal necroforo stesso, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 47 - RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 48 – EPIGRAFI.

1. Speciali epigrafi poste sul copritomba o lapide, vanno comunicate al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, entro 30 giorni dalla concessione della sepoltura. Possono essere eseguite, per tacito consenso, entro 5 giorni dalla data di comunicazione.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono ammesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

ART. 49 - FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impianti o depositati. Quando i fiori e le piante ornamentali sono tenuti con deplorabile trascuratezza, così da renderne indecorosi i giardinetti o i tumuli, il necroforo li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

ART. 50 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba ecc..., indecorosi e la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Gli addetti ai servizi cimiteriali provvederanno al ritiro o rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi, o intralcino il pubblico passaggio.

TITOLO III°

CAPO I°

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 51 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività;

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie);

b) sepolture per famiglie (tombe terragne).

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Municipale, a copertura totale o parziale dei costi di gestione e costruzione delle strutture cimiteriali.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 nonché l'art. 35 del presente regolamento.

6. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata ai sensi dell'art. 107 D.Lgs.267/2000, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di Polizia Mortuaria.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

ART. 52 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/1990.

2. La durata è fissata:

a) in anni 99, dalla data di concessione, per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie;

b) in anni 30, dalla data di concessione, per i loculi, ossarietti e le nicche;

3. A richiesta degli interessati, avendo il Comune disponibilità di posti salma, effettuate da parte del responsabile le opportune verifiche, è consentito il rinnovo della concessione, previo il pagamento del canone di concessione come disposto dalla Giunta Comunale, per una sola volta e per un periodo di tempo uguale od inferiore a quello indicato nella concessione originaria. In ogni caso non può essere concesso il rinnovo per una durata superiore alla data di ultima scadenza del blocco interessato. Il corrispettivo della concessione è pari ad una quota annua, fissata dalla Giunta Comunale, che non può eccedere la cifra per l'acquisto di un loculo/tomba nuovo/a.

4. Alla scadenza della concessione, il cittadino perde ogni diritto con la stessa instaurato.

5. Il Comune in qualsiasi momento può disporre l'esumazione/estumulazione delle salme la cui concessione risulta scaduta. Qualora il Comune non provveda all'esumazione/estumulazione delle salme ubicate in

tombe/loculi la cui concessione è scaduta, le stesse possono rimanere in loco senza nessun onere ulteriore a carico dei familiari finché il Comune non ne disponga l'esumazione/estumulazione.

6. La concessione scaduta di un manufatto mai utilizzato può essere rinnovata solo se il rinnovo è inferiore ai 30 anni rispetto ad altre scadenze dello stesso blocco.

ART. 53 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'art. 50, può concedersi, in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza della salma da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione

2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto stabilito dall'art. 57 del presente regolamento.

3. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

ART. 54 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto delle sepolture private per famiglie e collettività è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia fino alla capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione. La concessione delle sepolture individuali (loculo, celletta) è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri, salvo il caso in cui l'assegnatario acconsenta alla tumulazione di altro familiare deceduto, previa autorizzazione da parte dell'ufficio cimiteriale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente e dell'art. 55 del presente regolamento, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dalle sottoindicate persone, secondo le seguenti priorità:

- a) coniuge del concessionario;
- b) discendenti in linea retta, senza limiti di grado;
- c) ascendenti in linea retta in primo grado;
- d) affini in linea retta in primo grado;
- e) parenti in linea collaterale in secondo grado;

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salve diverse prescrizioni

4. Per le persone escluse dal diritto all'uso, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dagli aventi diritto, in forma scritta.

ART. 55 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari e comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. In caso di inadempienza interviene il Comune con l'onere ed aggravio di spese a carico del concessionario.

ART. 56 - COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo comma dell'art. 50, impegnano il concessionario alla presentazione del progetto e quindi alla costruzione del manufatto entro 12 mesi dalla stipula della concessione, pena la decadenza.

2. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico-Lavori Pubblici può essere concessa proroga ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati.

CAPO II

SUBENTRI, RINUNCE

ART. 57 - SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia Mortuaria entro 6 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede d'ufficio individuando intestatario il primo avente diritto secondo l'art. 53 secondo comma del presente regolamento.
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 53, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza alla concessione.

ART. 58 - RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata da salma. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di anni 30, in misura pari a 1/60 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero di residua durata.
 - per concessioni della durata di anni 99, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero di residua durata;
 - per tutte le altre concessioni in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
3. Le concessioni per i loculi mai utilizzati, se non oggetto della rinuncia prevista al comma 1, si ritengono revocate se il concessionario sia deceduto e la salma abbia trovato sepoltura definitiva in altro luogo.

ART. 59 - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione; In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 60 – RINUNCIA DI LOCULI E TOMBE IN CONCESSIONE PERPETUA

1. Le sepolture a tumulazione avute in concessione perpetua, anche in cappelle di famiglia, tornano nella libera disponibilità del Comune una volta liberate dai feretri che ospitavano, ed in mancanza di eredi che ne rivendicano la concessione.
2. Per le concessioni perpetue di loculi/tombe singoli, è data facoltà agli aventi diritto, di traslare gratuitamente la salma, trascorsi 50 anni dalla tumulazione, e di collocare i resti in cellette ossario, previa cessione gratuita al Comune del loculo originario.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 61 - REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco per i motivi di sanità pubblica e dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria negli altri casi, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero o costruzione indicata dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese di trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione Comunale dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale, e al Cimitero sul manufatto interessato, per la durata di 90 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario o di eventuali familiari.

ART. 62 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.55, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per morte degli aventi diritto, e siano trascorsi 30 anni dalla data di ultima tumulazione.
2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, e viene data notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale e al Cimitero.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

ART. 63 - ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 51 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto stabilito dall'art.98 del D.P.R. 285/1990.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, previo avviso da pubblicare almeno 60 giorni prima dell'inizio delle operazioni all'albo pretorio del Comune e presso il relativo cimitero. Trascorso tale termine la pubblicazione ha valore di comunicazione a tutti gli effetti e consente al Comune di provvedere d'ufficio alle operazioni sopraindicate.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART. 64 - ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio Tecnico del Comune.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dall'ufficio servizi cimiteriali.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.

ART. 65 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E MANUTENZIONI ORDINARIE

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere concesse dal responsabile del servizio dell'Ufficio Tecnico - Edilizia Privata -, su conforme parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
6. Le autorizzazioni e i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tentano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'ufficio servizi cimiteriali.

ART. 66 - RESPONSABILITA'

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 67 - RECINZIONE AREE - MATERIALI DI SCAVO.

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio servizi cimiteriali.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 68 - ORARIO DI LAVORO E SOSPENSIONE DEI LAVORI

1. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici - in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
3. Le imprese devono sospendere tutte le operazioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato.

ART. 69 -VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico – Edilizia Privata – controlla che l'esecuzione delle opere siano conformi ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni sui lavori eseguiti.
2. Ai fini del rispetto del Patrimonio Comunale verifica che i lavori eseguiti non abbiano apportato danni o manomissioni al Cimitero, e trasmette ogni provvedimento assunto al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 70 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.Al personale addetto è vietato:
 - eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
4. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 71 – FUNZIONI - LICENZE

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'Ufficio concessioni cimiteriali verificherà annualmente il possesso dell'autorizzazione di P.S.

ART. 72 – DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 73 - ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del cimitero Comunale può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri e cittadini benemeriti" ove la Giunta Comunale potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità di particolare rilevanza.

ART. 74 - MAPPA

1. Presso il Servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografica cimiteriale.

ART. 75 - ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso a terra o loculo, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica delle sepolture con l'indicazione della collocazione delle salma;
 - c) dati generali relativi alla concessione;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) le variazioni che si verificano nelle titolarità della concessione;
 - f) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione;

ART. 76 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici;
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 77 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, detto schedario può essere tenuto con mezzi informatici.
2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 75, terrà annotati in ordine alfabetico, per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 75;

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 78 - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno all'entrata in vigore del Presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento:
3. Il provvedimento del Responsabile del servizio di polizia mortuaria con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 79 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ossari, nicchie, celle ...), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 80 - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Responsabile dell'Area del servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Dirigente dell'Ufficio competente, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta o del Sindaco, ai sensi degli artt. 32, 35 o 36 e 38 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e della Legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART. 81 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 74 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso, fatte salve le concessioni perpetue alle quali si applica il limite temporale previsto dall'art. 92 D.P.R. 285/90, di anni 99.

ART. 82 – TARIFFE

1. Le tariffe cimiteriali, a copertura totale o parziale dei costi di gestione e costruzione delle strutture cimiteriali, saranno stabilite con atto della Giunta Comunale.

ART. 83 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto espressamente non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. E' abrogata, altresì, ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

INDICE

TITOLO I

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – OGGETTO	pag.	2
art. 2 – COMPETENZE	pag.	2
art. 3 – RESPONSABILITA'	pag.	2
art. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	pag.	2
art. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	pag.	3

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

art. 6 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	pag.	3
--	------	---

CAPO III - FERETRI

art. 7 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	pag.	3
art. 8 – VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	pag.	4
art. 9 – FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	pag.	4
art. 10 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	pag.	4
art. 11 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	pag.	4

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

art. 12 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO	pag.	5
art. 13 – TRASPORTI FUNEBRI	pag.	5
art. 14 – ORARI DEI TRASPORTI	pag.	5
art. 15 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI	pag.	5
art. 16 – RITI RELIGIOSI	pag.	5
art. 17 – TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE	pag.	6
art. 18 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'	pag.	6
art. 19 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO E CREMAZIONE	pag.	6
art. 20 – TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	pag.	7
art. 21 – TRASPORTO DI CENERI E RESTI	pag.	7
art. 22 – RIMESSE DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO	pag.	7

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

art. 23 – DENOMINAZIONE DEI CIMITERI	pag.	7
art. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA	pag.	7
art. 25 – AMMISSIONE NEL CIMITERO	pag.	8
art. 26 – REPARTI SPECIALI	pag.	8

CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI

art. 27 – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	8
art. 28 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	pag.	8

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

art. 29 – INUMAZIONE	pag.	9
art. 30 – CIPPO	pag.	9
art. 31 – TUMULAZIONE	pag.	9
art. 32 – TUMULAZIONE PROVVISORIA	pag.	10

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

art. 33 – ESUMAZIONI ORDINARIE	pag.	10
art. 34 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	pag.	10
art. 35 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA	pag.	10
art. 36 – ESTUMULAZIONI	pag.	11
art. 37 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO	pag.	11
art. 38 – RACCOLTA DELLE OSSA	pag.	11
art. 39 – OGGETTI DA RECUPERARE E DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	pag.	12

CAPO V - CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI

art. 40 – CREMAZIONI	pag.	12
art. 41 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO PER LE CREMAZIONI	pag.	12
art. 42 – URNE CINERARI	pag.	12
art. 43 – DISPERSIONE CENERI	pag.	13

CAPO VI – GESTIONE DEI CIMITERI

art. 44 – ORARIO	pag.	13
art. 45 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO	pag.	13
art. 46 – DIVIETI SPECIALI	pag.	13
art. 47 – RITI FUNEBRI	pag.	13
art. 48 – EPIGRAFI	pag.	14
art. 49 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	pag.	14
art. 50 – MATERIALI ORNAMENTALI	pag.	14

TITOLO III

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

art. 51 – SEPOLTURE PRIVATE	pag.	14
art. 52 – DURATA DELLE CONCESSIONI	pag.	14
art. 53 – MODALITA' DI CONCESSIONE	pag.	15
art. 54 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	pag.	15
art. 55 – MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	pag.	15
art. 56 – COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI	pag.	15

CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE

art. 57 – SUBENTRI	pag.	15
art. 58 – RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO	pag.	16
art. 59 – RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE	pag.	16
art. 60 – RINUNCIA A LOCULI E TOMBE IN CONCESSIONE PERPETUA	pag.	16

CAPO III – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

art. 61 – REVOCA	pag.	16
art. 62 – DECADENZA	pag.	16
art. 63 – ESTINZIONE	pag.	17

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

art. 64 – ACCESSO AL CIMITERO	pag.	17
art. 65 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E MANUTENZIONI ORDINARIE	pag.	17
art. 66 – RESPONSABILITA'	pag.	17
art. 67 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO	pag.	18
art. 68 – ORARIO DI LAVORO E SOSPENSIONE DEI LAVORI	pag.	18
art. 69 – VIGILANZA	pag.	18
art. 70 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	pag.	18
art. 71 – FUNZIONI - LICENZE	pag.	18
art. 72 – DIVIETI	pag.	19

TITOLO V

CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

art. 73 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI	pag.	19
art. 74 – MAPPA	pag.	19
art. 75 – ANNOTAZIONI DI MAPPA	pag.	19
art. 76 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI	pag.	19
art. 77 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI	pag.	19

CAPO II – NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

art. 78 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	pag.	20
art. 79 – CAUTELE	pag.	20
art. 80 – DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	pag.	20
art. 81 – CONCESSIONI PREGRESSE	pag.	20
art. 82 - TARIFFE	pag.	20
art. 83 – DISPOSIZIONI FINALI	pag.	20



Comune di
NOGAROLE ROCCA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

PARERI EX ARTICOLO 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto che si intende adottare, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie.

Nogarole Rocca, 12-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bonetti Francesco

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Tovo Paolo



IL SEGRETARIO COMUNALE

Di Marco Massimo




Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni consecutivi in conformità all'articolo 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Foroni Armanda



Nogarole Rocca, _____

21 DIC. 2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

Foroni Armanda

Nogarole Rocca, _____